

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 388 DEL 26/02/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL MASTER BIENNALE DI PRIMO LIVELLO IN LINFOLOGIA, AA.AA. 2025/2026 E 2026/2027.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 358/26

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che in data 18.02.2026, con nota prot. n. 16218, è pervenuta a questa Azienda da parte dell'Università di Padova, la richiesta di rinnovo della convenzione per il supporto alla realizzazione del Master biennale di primo livello in Linfologia, AA.AA. 2025/2026 e 2026/2027.

Preso atto che la richiesta di stipula della Convenzione è stata accolta favorevolmente, con comunicazioni conservate agli atti, dal Direttore Sanitario, dr. Antonio Di Caprio, e dalla dott.ssa Manola Milan, Direttore dell' UOC Direzione delle Professioni sanitarie.

Preso atto che la convenzione avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione con scadenza alla conclusione del Master e di tutti gli adempimenti conseguenti. Potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti qualora il Master sia nuovamente bandito dall'Università per le due edizioni successive.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Affari Generali propone di approvare la convenzione con l'Università di Padova, allegata alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con l'Università di Padova, secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale, relativa alla realizzazione del Master biennale di primo livello in Linfologia, AA.AA. 2025/2026 e 2026/2027, da effettuarsi presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione con scadenza alla conclusione del Master e di tutti gli adempimenti conseguenti che potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti qualora il Master sia nuovamente bandito dall'Università per le due edizioni successive;
3. di dare atto che l'Università copre gli studenti iscritti al Master biennale di primo livello in Linfologia, per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa

esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.

OGGETTO: Convenzione per il supporto alla realizzazione del Master biennale di primo livello in Linfologia, AA.AA. 2025/2026 e 2026/2027

Convenzione per il supporto alla realizzazione del Master biennale di primo livello in Linfologia,
AA.AA. 2025/2026 e 2026/2027

tra

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità
Pubblica, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardio-
Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Prof.ssa Cristina Basso

e

A.ULSS 7 Pedemontana, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza.

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito "Ente") con sede legale in Via dei Lotti,4036061
Bassano del Grappa (VI), C.F.00913430245 legalmente rappresentato dal direttore Generale dott.
Carlo Bramezza in qualità

Premesso che:

- l'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" stabilisce che le Università possano attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello;
- il sopra citato DM 22 ottobre 2004, n. 270 consente alle Università italiane di rilasciare i titoli da esso previsti anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri;
- l'Università degli Studi di Padova ha emanato con Decreto Rettorale n. 4960 del 28 novembre 2022 il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione;
- detto regolamento prevede:
 - o collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e all'organizzazione del corso;
 - o la possibilità per enti e soggetti esterni di collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, alle attività di tirocinio e alla ricerca di sbocchi occupazionali;
- gli Organi collegiali hanno approvato per l'A.A. 2025/2026 e 2026/2027 il Master universitario biennale di primo livello in Linfologia come da progetto approvato;
- Da intercorsi verbali l'Ente ha manifestato l'interesse a supportare il predetto Master e si rende pertanto necessario stipulare apposita convenzione per definire i termini e le modalità relative.

Tutto ciò premesso come parte integrante del presente atto, propone all'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica (di seguito "Università") con sede in Padova, Via Giustiniani, 2, 35128 part. IVA 00742430283 e C.F. 80006480281, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica Prof.ssa Cristina Basso, quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto il supporto all'Università da parte dell'Ente per la realizzazione del Master indicato in premessa con le modalità previste ai successivi articoli, comunque fatte salve le funzioni di competenza istituzionale dell'Ateneo.

L'invio degli studenti del Master in tirocinio è regolamentato da specifica convenzione tra L'università degli Studi di Padova e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana (Repertorio n. 5610/2023, Prot. n. 80738, stipulata in data 11.05.2023 e in corso di validità fino al 10.05.2028).

Art. 3 - Sede amministrativa

Il Master ha sede amministrativa presso l'Università, alla quale gli studenti versano direttamente il contributo d'iscrizione.

L'Università provvede alla gestione della carriera degli studenti e al rilascio del Master.

Le attività di tirocinio curriculare si svolgeranno sulla base di appositi e separati atti redatti in conformità alla normativa vigente in materia. (2)

Art. 4 - Responsabili

I responsabili per l'attuazione della convenzione sono individuati rispettivamente nel Direttore del Master, Prof.ssa Luciana Caenazzo per l'Università e nel Direttore del Servizio delle Professioni Sanitarie per l'Ente sostenitore.

Art. 5 – Obblighi delle parti contraenti

L'Ente si impegna a sostenere l'attività del Master attraverso la messa a disposizione di locali attrezzati e di adeguate risorse logistiche o tecniche.

Art. 6 - Assicurazione

L'Università garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile dei discenti e del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione. L'Ente garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori in genere, impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 7 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica

abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente accordo, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08);

d) Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 8 - Efficacia

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di stipulazione e terminano con la conclusione del Master e di tutti gli adempimenti conseguenti. Potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti qualora il Master sia nuovamente bandito dall'Università per le due edizioni successive del Master.

Art. 9 - Controversie

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti ricorreranno all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente e, in particolare, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e il Regolamento per i Master universitari, i Corsi di Perfezionamento e i Corsi di Alta Formazione dell'Ateneo di Padova e le norme in materia di istruzione universitaria.

Art. 11 - Privacy

Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.enteXXX/privacy.it).

Il referente privacy per l'Università è il dott./prof.ssa Luciana Caenazzo. Per l'Ente sono i Direttori delle Unità Operative ospitanti.

Art. 12 - Sottoscrizione e Registrazione

La stipula avviene alla ricezione da parte dell'Ente della specifica e conforme dichiarazione di accettazione da parte dell'Università della proposta dell'Ente medesimo.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. *(se entrambi i firmatari sono Pubbliche Amministrazioni)*

È soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a cura della parte richiedente.

Firmato digitalmente da

L'Università

.....

Il Rappresentante legale
Dell'Ente

.....